Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 12 luglio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. **1480.**

Istituzione di una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. L. Bernini » di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza del preside dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. L. Bernini » di Napoli, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico;

Visto il regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;

Visti gli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. L. Bernini » di Napoli è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione allo esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto e firmati, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 5. — VALENTINI

Regolamento per la sezione « ottico » dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato « G. L. Bernini » di Napoli.

Art. 1.

La sezione ha lo scopo di preparare personale idoneo ad esercitare l'arte dell'ottico.

Art. 2.

La durata del corso di studio normale diurno è di 3 anni.

Art. 3.

Le materie di insegnamento sono:

a) materie di cultura generale;

b) materie di carattere professionale, teoriche e pratiche; i programmi particolareggiati relativi ed il quadro orario delle lezioni sono quelli stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione e allegati al presente regolamento (allegato *b*).

Art. 4.

Alla sezione possono accedere solo i licenziati della scuola media o della scuola di avviamento professionale di qualsiasi tipo che abbiano assolto l'obbligo di versamento delle tasse scolastiche e abbiano presentato tutti i documenti di rito, come la norma del Ministero della pubblica istruzione per l'ammissione degli allievi negli istituti professionali di Stato.

Art. 5.

Al termine del corso gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte di ottico relativa ai termini degli articoli 99 e 140 del testo unico sulle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il programma di esame è quello allegato al presente regolamento.

Art. 6.

La commissione esaminatrice è costituita da:

a) il capo d'istituto, presidente;

b) il direttore della sezione;

c) gli insegnanti tecnici della sezione (compresi quelli pratici);

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) il medico specialista in oculistica e l'ottico diplomato designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

Nel caso di impedimento del capo d'istituto la commissione è presieduta dal vice-preside.

Art. 7.

Per i passaggi dal 1° al 2° corso e dal 2° al 3° corso per l'approvazione occorre il voto di almeno 6/10 per ogni disciplina.

Gli allievi possono essere rimandati solo in materie culturali e non nelle esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi agli esami finali di qualifica bisogna ottenere la media di 5/10.

Gli esami di qualifica si svolgono in due sessioni una estiva e l'altra autunnale di riparazione.

Coloro i quali durante l'anno scolastico abbiano effettuato un numero di assenze superiori ad 1/3 delle lezioni non potranno essere ammessi agli scrutini di passaggio da una classe del corso all'altra e all'esame finale di Stato e dovranno ripetere l'anno.

Gli allievi non potranno ripetere ogni classe per più di 2 volte, poi dovranno lasciare la scuola.

L'ammontare delle tasse a carico di ciascuno allievo della scuola è identico a quello degli allievi degli altri istituti professionali di Stato.

PROGRAMMA DI ESAME

Per l'arte dell'ottico ai sensi degli articoli 99 *e* 140 *del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con decreto 7 luglio* 1934, *n.* 1265

A) *Prova pratica*: Esecuzione di uno o più lavori scelti dalla commissione esaminatrice tra quelli sotto indicati:

1) confezione di occhiali su ricetta;

2) montaggio e assestamenti di lenti astigmatiche su montature cerchiate;

3) incollaggio e centratura ottica di doppietti acromatici.

Il tempo per lo svolgimento della prova verrà stabilito dalla commissione esaminatrice in relazione al tema assegnato.

Criteri di valutazione: se il lavoro non presenta alcun difetto, viene valutato con punti da 9 a 10, se presenta piccole manchevolezze, con punti da 7 a 8, se pur con qualche difetto il lavoro si ritiene utilizzabile, con punti 6 se risulta bene eseguito, se incompleto o presenta errori di concezione, viene considerato insufficiente.

B) *Prova orale - Tecnologia e ottica*: Il candidato deve dimostrare una buona conoscenza della tecnica professionale.

Nozioni complementari:

1) elementi di aritmetica e geometria;

2) nozioni di anatomia e ottica fisiologica;

3) igiene di lavoro;

4) nozioni sindacali e previdenziali;

5) disposizioni relative all'esercizio dell'arte dell'ottico.

Il colloquio della durata di circa 30 minuti deve accertare la buona preparazione del candidato e deve svolgersi con l'ausilio del materiale e degli strumenti.

La qualifica sarà concessa ai candidati che in ciascuna delle due prove avranno riportato una votazione non inferiore ai 6/10; pertanto non saranno ammessi alla prova orale gli allievi che avranno riportato l'insufficienza nella prova pratica.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si intendono valide le norme vigenti per gli istituti professionali di Stato.

Napoli, addì 20 ottobre 1968

Il preside: BOUCHÉ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

Religione - Cultura generale ed educazione civica - Conversazione tecnica in lingua estera - Educazione fisica.

Secondo i programmi indicati per le materie comuni.

MATEMATICA

Classe I (ore 6)

Aritmetica:

Richiamo sulle frazioni ed operazioni su di esse. Frazioni decimali. Numeri periodici e loro frazioni generatrici. Sistema metrico decimale. Sistemi di misure non decimali. Misure del tempo e degli angoli. Proporzioni. Proporzionalità diretta ed inversa. Calcoli percentuali.

Algebra:

Richiami sulle operazioni con numeri relativi e sul calcolo letterale. Prodotti notevoli. Divisibilità di un polinomio per un monomio e per un binomio. Scomposizione di un polinomio nei casi più semplici. Operazioni con le frazioni algebriche. Espressioni letterali. Equazioni e sistemi di primo grado e loro applicazioni per la risoluzione dei problemi, particolarmente di carattere tecnico.

Geometria:

Elementi geometrici fondamentali. Poligoni e loro principali proprietà. Poligoni regolari. Parallelogramma. Luoghi geometrici. Rette perpendicolari e rette parallele. Problemi geometrici elementari. Superfici piane equivalenti. Teorema di Pitagora. Segmenti proporzionali. Triangoli e poligoni simili. Area del poligono. Costruzione dei poligoni. Circonferenza e cerchio. Angoli al centro e alla circonferenza. Lunghezza di una circonferenza. Ampiezza e lunghezza di un arco. Area del cerchio. Settore circolare. Segmento circolare. Calcolo delle superfici ed equivalenza di figure piane.

Prismi. Piramidi. Cilindro. Cono e tronco di cono. Sfera. Regole pratiche per la misura delle superfici e dei volumi dei più comuni solidi geometrici.

Classe II (ore 2)

Algebra:

Cenni sulle potenze ad esponente razionale. Calcolo dei radicali. Cenni sulle equazioni di secondo grado. Concetto di funzione. Riferimento a grandezze ed a leggi fisiche. Rappresentazione grafica in coordinate cartesiane. Cenni su retta, parabola; ellise ed iperbole e loro rappresentazione grafica. Nozioni su logaritmi e loro impiego. Uso delle tavole logaritmiche. Calcolo di espressioni numeriche. Cenno sui diagrammi logaritmici e loro applicazioni. Uso del regolo calcolatore.

Trigonometria:

Funzioni circolari principali ed elementi di trigonometria in relazione alle applicazioni al triangolo rettangolo. Applicazioni mediante l'uso delle tavole trigonometriche. Diagrammi delle funzioni circolari. Grandezze periodiche in generale e grandezze sinusoidali in particolare.

Grandezze alternative con particolare riferimento a quelle ottiche ed elettriche e loro rappresentazione grafica. Grandezza di ugual periodo in fase e sfasate.

FISICA

Classe I (ore 3)

Meccanica dei solidi:

Nozioni generali. Corpi. Materia. Fenomeni. Proprietà dei corpi. Movimento e grandezze cinematiche. Studio dei movimenti. Forze e loro rappresentazione. Equilibrio delle forze. Corpo girevole interno ad un asse. Momento di rotazione. Baricentri. Equilibrio di un corpo pesante. Corpo vincolato e reazioni dei vincoli. Macchine semplici. Relazione fra forze e movimenti. Massa. Forza centrifuga. Lavoro prodotto da una forza costante. Potenza. Energia cinetica ed energia potenziale. Trasformazione dell'energia. Equivalenza. Grandezze fisiche, mezzi e metodi per la loro misurazione, errori.

Meccanica dei fluidi:

Statica dei liquidi. Principio di Pascal. Torchio idraulico. Pressione dei liquidi. Vasi comunicanti. Principio di Archimede. Peso specifico e sua determinazione. Capillarità. Aeriformi. Pressione atmosferica. Barometri. Legge di Boyle e Mariotte e di Gay Lussac. Manometri.

Cenni di acustica.

Classe II (ore 2)

Termologia:

Calore e temperatura e loro misura. Dilatazione termica. Propagazione del calore. Cambiamento di stato dei corpi. Produzione del calore. Combustibili e loro potere calorifico. Calore e lavoro meccanico. Equivalenza.

Elettricità:

Elementi di elettrologia. Cariche elettriche. Corpi conduttori, semiconduttori e coibenti. Campo elettrostatico. Induzione elettrostatica. Condensatori. Energia elettrica. Differenza potenziale. Misura delle cariche e della differenza di potenziale. Corrente elettrica. Circuito elettrico. forza elettromotrice; tensione, intensità della corrente e relative unità di misura. Resistenza elettrica e legge di Ohm. Misure delle risistenze. Energia elettrica. Potenza elettrica, e loro unità di misure. Inserzione dei voltmetri, degli amperometri e dei wattmetri. Effetti della corrente elettrica. Magnetismo. Cenni sulla produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica e sugli strumenti elettrici di misura.

OTTICA E LABORATORIO

Classe I (ore 2)

Ottica geometrica:

La luce. Sorgenti luminose. Corpi opachi e trasparenti. Superficie di separazione fra due mezzi otticamente diversi. Riflessione e sue leggi. Specchio piano. Specchio diedro. Specchi sferici, concavi e convessi. Costruzione grafica delle immagini. Relazioni fra le coordinate dei punti coniugati. Specchi non sferici. Rifrazione e sue leggi. Indice di rifrazione. Angolo limite e riflessione totale. Rifrazione attraverso una lastra piano parallela. Rifrazione attraverso i prismi deflettori. Deviazione minima. Dispersione della luce. Spettri di emissione e di assorbimento. Prismi a riflessione totale.

Classe II (ore 4)

Il diottro sferico. Le lenti sottili. Le lenti spesse. Costruzione grafica delle immagini. Relazione fra le coordinate dei punti coniugati. Metodi di misure delle distanze focali e dei poteri diottrici.

Le aberrazioni delle lenti sferiche. Correzioni delle aberrazioni. Applicazioni alle lenti oftalmiche. Astigmatismo dei fasci obliqui. Lenti ad immagine puntiforme. Diagramma di Tscherning; varie forme delle lenti sferiche.

Lenti asferiche. Lenti bifocali. Lenti prismatiche. Lenti astigmatiche. Fotometria. Le grandezze fotometriche e loro unità.

I fotometri di uso più comune.

Classe III (ore 6)

Ottica ondulatoria:

Ipotesi sulla natura della luce. La velocità della luce. Lunghezza d'onda e frequenza. Colore della luce. Temperatura di colore della luce. Interferenza della luce. Applicazioni delle interferenze nel campo dei controlli ottici e delle misure. Diffrazione della luce. Reticolo di diffrazione. Potere risolutivo. Polarizzazione della luce.

Il nicol. Polarimetri e saccarimetri. Tensiometri.

Strumenti ottici e derivati:

Microscopio semplice e composto. Cannocchiale galileiano ed astronomico. Apparecchio fotografico. Macchine per proiezione fissa e cinematografica. Strumenti topografici. Strumenti oftalmologici. Strumenti meteorologici.

TECNOLOGIA - ELEMENTI DI CHIMICA - LABORATORIO

Classe I (ore 2)

Tecnologia e laboratorio:

Vetro. Origine. Materie prime. Fusione. Crogiulo. Forni. Vari metodi di fabbricazione industriale del vetro. Vetri naturali ed artificiali. Composizioni e caratteristiche dei principali vetri industriali. Vetri ottici e per semiottica. Classificazione. Difetti. Abrasivi. Tipi. Classificazione e cernita. Impegno e carattersticne.

Chimica generale:

Struttura della materia. Simboli. Formule molecolari. Valenza. Leggi fondamentali. Reazioni ed equazioni chimiche. Nomenclatura chimica.

Classe II (ore 4)

Tecnologia e laboratorio:

Lavorazione ottica. Suoi principi e caratteristiche. Fasi di lavorazione. Velocità periferica; frequenza e pressione unitaria optimum. Macchine utensili ed attrezzature. Difetti di lavorazione. Collaudi. Misura del raggio di curvatura di una superficie sferica. Sferometro e frecciometro. Diottrometro. Lenti oftalmiche assosimmetriche. Lenti astigmatiche. Macchine, utensili ed attrezzature. Lenti oftalmiche in crown, flint e resine acriliche. Caratteristiche ottiche e meccaniche. Lavorazioni speciali. Lenti spianate, lenticolari, bifocali ed asferiche. Macchine e realizzazioni. Trattamenti superficiali per via chimica e fisica. Lenti e vetri protettivi. Vetri colorati. Trasparenza, assorbimento, perdita di luce. Diagrammi relativi.

Montaggio razionale di un occhiale. Distanza interpupillare e sua correzione per vicino. Decentramento per effetto prismatico. Orientamento dell'asse astigmatica. Tolleranza e collaudo. Lenti oftalmiche a contatto. Macchine e realizzazioni.

Chimica organica:

Idrogeno. Ossigeno.
Cloro. Silicio. Zolfo. Azoto. Fosforo.
Carbonio. Silicio.
Sodio. Potassio. Calcio. Magnesio.
Alluminio. Rame. Zinco. Stagno. Piombo.
Cromo. Manganese. Ferro. Metalli nobili con principali composti.

Classe III (ore 6)

Tecnologia e laboratorio:

Occhiali telescopici. Caratteristiche. Funzionamento ed uso. Potere risolutivo delle ottiche. Mire e griglie. Potere risolutivo dell'occhio. Ottotipo.

Campo apparente delle lenti oftalmiche, campo reale ed apparente negli strumenti ottici. Variazioni dell'effetto delle lenti oftalmiche in funzione della distanza lente-apice corneale. Correzione del potere.

Collaudi in luce polarizzata. Collaudi con il sistema delle ombre portate. Collaudi con il sistema della pupilla esploratrice. Difetti di struttura grossa e fine. Inomogeneità. Tensioni. Planarità e sfericità delle superfici nell'ordine interferenziale. Processi di tempera, per indurimento, delle lenti oftalmiche. Occhiali con filtri polarizzanti. Caratteristiche ed uso.

Tecnologia delle montature per occhiali. Materie prime e metodi di fabbricazione. Materiale fotografico sensibile. Cenni di chimica fotografica.

Chimica organica:

Generalità sui composti organici.

Principali composti del carbonio della serie aromatica e della serie alifatica. Combustibili. Materie plastiche. Cenni sulle sostanze colloidali impiegate in fotografia.

DISEGNO TECNICO

Classe I (ore 2)

Problemi di disegno geometrico di particolare interesse per i disegni tecnici. Semplici proiezioni ortogonali. Principali tabelle UNI e progressivo uso delle convenzioni. Norme di quotatura. Rappresentazione quotata dei pezzi elementari. Scale dimensionali. Natura delle superfici. Sezioni e rotture e relative convenzioni. Sezioni. Intersezioni e sviluppo di solidi. Cenno sulle proiezioni assonometriche. Schizzi di rilievo dal vero e disegno quotato di semplici pezzi meccanici.

Classe II (ore 2)

Rappresentazione, secondo le norme UNI, di organi di collegamento, giunzioni saldate, ingranaggi cilindrici, filettature bulloni, viti semplici, vite senza fine e ruote elicoidali, schizzi e disegni quotati di parti meccaniche dei normali strumenti ottici.

Classe III (ore 2)

Disegni di complessivi, ricavo di particolari, letture di disegno in rapporto agli strumenti ottici di uso più comune.

ANATOMIA, OTTICA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA

Classe II (ore 4)

Anatomia e fisiologia:

Cenni di anatomia e fisiologia generale. Concetto di cellula, tessuto ed organico. Vari tipi di tessuto. Il sistema scheletrico. Nozioni riguardanti il sistema muscolare, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, l'apparato urogenitale, il sistema nervoso, il sistema ormonale, gli organi di senso Nozioni generali di fisiologia degli organi, apparati e sistemi predetti. Anatomia macro e microscopica dei vari costituenti del glòbo oculare. Membrana fibrosa: cornea e sclera. Membrana vascolare: coroide, corpi ciliari, iride. Membrana nervosa: retina. Sistema della accomodazione: cristallino, zonula, muscolo e processi ciliari. Contenuto del globo oculare: umor acqueo ed umor vitreo. Cenni di anatomia delle vie ottiche e loro decorso.

Anatomia macro e microscopia degli annessi oculari.

Orbita e suo contenuto. Palpebre. Congiuntiva.

Cenni sul metabolismo dell'occhio. Pressione intraoculare e sue variazioni. Fisiologia dell'accomodazione e sua ampiezza. Equilibrio muscolare dei globi oculari: l'ortoforia e le eteroforie. Gli strabismi.

Fisiologia della visione monoculare: variazioni morfologiche e biochimiche della retina sotto l'influsso degli stimoli luminosi. Formazione delle immagini. Visione centrale e periferica. Acutezza visiva. Percezione luminosa e percezione cromatica.

Visione binoculare. Senso stereoscopico.

Classe III (ore 4)

La presbiopia e la sua correzione.

La miopia, suoi gradi e sua correzione.

L'ipermetropia, suoi gradi e sua correzione.

L'afachia: fisiopatologia dell'occhio afachico e sua correzione.

Gli astigmatismi. Astigmatismi semplici, composti e misti.

Astigmatismi secondo regola e contro regola. Correzione degli astigmatismi. Tecniche oftalmometriche. Gli ottotipi. Principi teorici e tecnica costruttiva degli ottotipi. Loro uso corretto. Cassette oculistiche. Loro uso. Foro e fessura stenopeica. Principi teorici e loro uso. Cheratometria e cheratoscopia: i principali strumenti di determinazione.

Determinazioni obiettive della rifrazione: refrattometria, schiascopia con metodi vari. Determinazione subiettiva della rifrazione: metodo di Donders.

Metodi di misurazione e di calcolo delle lenti a contatto.

Patologia generale e oculare:

Concetto di malattia. Cause delle malattie: agenti fisici, agenti chimici, agenti di infezione, condizioni morbose dipendenti dall'alimentazione. Nozioni generali sui processi infiammatori, sui processi regressivi (atrofia, alterazioni degenerative, necrosi) e sui processi progressivi (ipertrofia, tumori). Cenni sulle malattie più comuni dell'organo della vista e suoi metodi e mezzi di prevenzione.

IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA

Classe III (ore 2)

L'aria atmosferica: composizione, inquinamento, aereazioni degli ambienti. Igiene della persona. Educazione sanitaria.

Nozioni generali di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive con particolare riguardo a quelle dell'organo della vista e alle precauzioni da adottare nei confronti dei soggetti con malattie infettive contagiose in atto.

Ordinamento sanitario italiano. Cenni alle leggi riguardanti le malattie infettive, le malattie sociali e del lavoro. Norme fondamentali sulla assistenza sanitaria. Professioni sanitarie. Professioni sanitarie ausiliarie. Arti ausiliarie sanitarie. Leggi riguardanti le protezioni sanitarie dei lavoratori.

ELEMENTI DI PRATICA COMMERCIALE

Classe III (ore 2)

Calcoli percentuali. Interesse e sconto. Le cambiali e gli altri titoli di credito. La compravendita: modalità; pagamento, fattura. L'impresa individuale e l'impresa collettiva.

Amministrazione del personale: disciplina del rapporto di lavoro; i contributi dovuti all'I.N.P.S., all'I.N.A.M. e all'I.N.A.I.L.. Gli assegni familiari.

Concetto di sistema tributario. Imposte dirette: in particolare le imposte sui redditi di lavoro, l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare. La dichiarazione dei redditi. Imposte indirette: in particolare, l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di bollo.

La contabilità: libro giornale, libro inventari e fascicolo della corrispondenza. Rapporto con i clienti ed i fornitori. Scadenziario degli impegni attivi e passivi. Contabilità di magazzino.

Conservazione dei documenti. Costi di lavorazione e spese generali.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Classe I (ore 10)

Sgrezzatura di lenti oftalmiche mediante pinze a sgranare secondo le varie forme usate in occhialeria. Molatura delle lenti sgrezzate.

Classe II (ore 10)

Montaggio ed assestamento nella montatura di lenti assosimmetriche e prismatiche.

Montaggio ed assestamento nella montatura di lenti astigmatiche.

Montaggio ed assestamento nella montatura di lenti speciali.

Esercitazioni di esame ottometrico con vari metodi.

Classe III (ore 8)

Lettura, interpretazione ed esecuzione delle ricette oculistiche.

Adattamento dell'occhiale.

Aggiustaggio delle varie parti meccaniche dell'occhiale.

Aggiustaggio e ritocchi meccanici delle lenti a contatto.

Smontaggio, revisione delle parti ottiche e meccaniche.

Montaggio e rettifica di strumenti ottici di vario tipo.

Esercitazione di gabinetto fotografico.

Esercitazioni di esame ottometrico con vari metodi.

Il preside: BOUCHÉ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1971.

Avocazione al Tesoro delle facoltà che competono allo Stato quale azionista maggioritario della società imprese africane « Arussi » in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme per la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Ritenuta l'opportunità di avocare al Ministero del tesoro tutte le facoltà che competono allo Stato come azionista maggioritario della società imprese africane « Arussi », in liquidazione;

Decreta:

Sono avocate al Ministero del tesoro tutte le facoltà che competono allo Stato quale azionista maggioritario della società imprese africane « Arussi », in liquidazione.

Roma, addì 30 marzo 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per le partecipazioni statali
PICCOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1971
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 29

(6359)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1971.

Limitazioni alla circolazione degli autoveicoli nell'isola di Vulcano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo e sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di soggiorno e turismo delle isole Eolie, la facoltà di evitare che nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Visti i pareri espressi per il corrente anno 1971, dal sindaco del comune di Lipari e dal presidente della azienda autonoma di soggiorno e turismo delle isole Eolie, in ordine al divieto di afflusso, nell'isola di Vulcano, frazione del comune di Lipari, degli autoveicoli appartenenti a persone che non risultano iscritte nei registri di popolazione stabile o nei ruoli comunali dell'imposta sul valore locativo nel detto comune, ed a villeggianti che intendano trascorrere nell'isola stessa un periodo di soggiorno inferiore a trenta giorni;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale del turismo, per l'applicazione, nell'isola di Vulcano, della citata legge 20 giugno 1966, n. 599;

Ritenuta l'opportunità di adottare, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, il provvedimento richiesto, per il periodo dal 15 maggio al 30 settembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

Dal 15 maggio al 30 settembre 1971, è vietato l'afflusso nell'isola di Vulcano, frazione del comune di Lipari, degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa, o a persone che non risultano iscritte nei ruoli comunali dell'imposta sul valore locativo del detto comune, o a villeggianti che intendano trascorrere, nell'isola stessa, un periodo di soggiorno inferiore a trenta giorni.

Art. 2.

Durante il periodo di tempo indicato nell'art. 1 possono affluire nell'isola di Vulcano oltre gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, anche quelli appartenenti a persone che risultano iscritte nei ruoli comunali della imposta sul valore locativo nel comune di Lipari, o a villeggianti che intendano trascorrere nell'isola medesima un periodo di soggiorno non inferiore ai trenta giorni.

Art. 3.

I contravventori di cui all'art. 1, sono puniti con la ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila, prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 maggio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6104)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1971.

Ricostituzione della commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi presso il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norma per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

Visto il decreto ministeriale n. 18306, del 4 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 14, foglio n. 97, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro la commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, 2° comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visti i successivi decreti ministeriali, con i quali la composizione della commissione stessa è stata più volte modificata.

Considerato che, per avvenuti mutamenti di carica, dei componenti del collegio medesimo, occorre procedere alla sua ricostituzione;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare per il presidente ed ognuno dei componenti, i supplenti;

Vista la nota n. 4509 del 9 aprile 1971, del provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto è ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro la commissione di cui alle premesse così composta:

Presidente effettivo:

Arena dott. Clemente, consigliere della corte di appello di Catanzaro.

Membri:

Scalia dott. ing. Francesco, ispettore generale del genio civile;

Martuscelli dott. ing. Ettore, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Catanzaro;

D'Ambrosio dott. ing. Quintino, ingegnere capo del genio civile di Reggio Calabria;

Galli dott. ing. Antonio, designato dall'ordine degli ingegneri.

Art. 2.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente ed i membri di cui sopra, saranno sostituiti, nell'ordine, dai supplenti appresso indicati, giusta il disposto dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1969, n. 86, citata nelle premesse:

Presidente supplente:

Galati Raffaele, consigliere della corte di appello di Catanzaro.

Membri supplenti:

Sciabà dott. ing. Pasquale, ispettore generale del genio civile;

De Felice dott. ing. Otello, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Catanzaro;

Gulli dott. ing. Giovanbattista, ingegnere capo del genio civile;

Alberti dott. ing. Giuseppe, designato dall'ordine degli ingegneri.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione stessa è attribuito ai predetti funzionari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 4.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 211

(6105)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del travertino e del marmo operanti in provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del travertino e del marmo operanti in provincia di Siena si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del travertino e del marmo operanti in provincia di Siena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6411)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreto ministeriale del 16 ottobre 1970;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1964 con il quale il comm. prof. Giampaolo Feltri venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. prof. Giampaolo Feltri è confermato presidente della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6140)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa), approvato con decreto ministeriale del 16 novembre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1962, con il quale il comm. Silvano Vallini ed il cav. Giulio Mario Conforti vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Silvano Vallini ed il cav. Giulio Mario Conforti sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6142)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale del 1° ottobre 1968 e modificato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1964, con il quale il dott. Vincenzo Renis venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Filippo Pandolfini è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6144)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, approvato con decreto ministeriale del 4 agosto 1969 e modificato con decreto ministeriale del 16 ottobre 1970;

Visti il decreto ministeriale dell'11 ottobre 1965, con il quale al cav. di gr. cr. dott. Nicola Mitolo venne confermata la carica di presidente della predetta Cassa, nonchè il decreto ministeriale del 24 ottobre 1963 con il quale all'avv. Domenico Paparella venne conferita una delle due cariche di vice presidente della Cassa stessa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il cav. gr. cr. dott. Nicola Mitolo e l'avv. Domenico Paparella, residenti in Bari, sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6141)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1971.

Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1970-71 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 30 aprile 1971, n. 206, con la quale è stato approvato il bilancio dello Stato per l'esercizio 1971, nel quale è prevista l'erogazione del contributo ordinario di L. 30.000.000.000 a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Considerato che di detto contributo soltanto 15 miliardi di lire sono di competenza del secondo semestre dell'esercizio 1970-71 del « Fondo » predetto, nel cui bilancio di previsione sono stati, peraltro, già iscritti L. 10.000.000.000 e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla iscrizione della ulteriore somma di lire 5.000.000.000;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, che converte in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e con la quale viene riordinata la regolamentazione delle provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili e fissato in L. 1.150.000.000 il contributo per l'esercizio finanziario 1971, a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori - Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili »;

Considerato che dell'anzidetto contributo soltanto 575.000.000 di lire sono di pertinenza del secondo semestre dell'esercizio 1970-71 del « Fondo » predetto;

Considerata la necessità di adeguare la struttura del bilancio di previsione della citata « Gestione speciale » alle nuove disposizioni legislative ed alla conseguente maggiore disponibilità di fondi;

Considerato che per effetto della destinazione specifica del contributo della Cassa unica per gli assegni familiari, di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36, si rende necessario iscrivere in bilancio, per potere integralmente ottemperare alla anzidetta disposizione legislativa, la somma di L. 8.800.000 non utilizzata sul predetto contributo iscritto nel bilancio di previsione del F.A.P.L., relativo all'esercizio 1969-70, quale risulta dal consuntivo al 30 giugno 1970;

Considerato che l'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482, dispone che i proventi delle ammende a carico dei datori di lavoro, per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private, siano devolute ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi, per cui si rende necessario iscrivere a tal fine, nel bilancio 1970-71 del « Fondo », la somma di L. 10.670.550, corrispondente all'importo stanziato nel bilancio dell'esercizio 1969-70, ma non erogato nell'esercizio stesso, oltre alla somma di L. 736.640, quale maggiore entrata accertata alla stessa data, per un totale complessivo di L. 11.407.190;

Considerato che gli avanzi di amministrazione delle tre « gestioni » del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, relativi all'esercizio finanziario 1969-70, sono risultati, in sede di consuntivo, di importo superiore a quello iscritto nei rispettivi bilanci di previsione per l'esercizio 1970-71, per cui si rende necessario l'adeguamento delle previsioni alle risultanze accertate con il consuntivo predetto;

Considerato che carenze si sono verificate negli stanziamenti di taluni capitoli di spesa della Gestione principale del F.A.P.L. in relazione a maggiori esigenze manifestatesi successivamente alla compilazione del bilancio di previsione;

Ritenuto opportuno modificare gli stanziamenti predetti adeguandoli alle effettive necessità manifestatesi;

Visto il proprio decreto 8 settembre 1970, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1970-71 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: Gestione principale, Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili »;

Visti i propri decreti in data 16 febbraio 1971 e 26 aprile 1971, con i quali sono state apportate variazioni agli stati di previsione predetti;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della « Gestione principale » del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1970-71, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	L	93.987.617

PARTE I. — ENTRATE

Titolo I. — *Entrate ordinarie*:

Capitolo 1. — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	L.	5.000.000.000
Capitolo 3. — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive integrazioni, decreto-legge 30 gennaio 1971, n 5 e legge 30 marzo 1971, n. 118)	»	575.000.000
Totale aumento delle entrate ordinarie	L.	5.575.000.000
Totale generale aumento delle entrate	L	5.668.987.617

PARTE II. — SPESE

Titolo I. - *Spese ordinarie*:

Capitolo 1. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori	L.	1.500.000.000	
Capitolo 2. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	»	2.000.000.000	
Capitolo 7. — Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 6 agosto 1966, n. 625, successive integrazioni, decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e legge 30 marzo 1971, n. 118)	»	575.000.000	
Capitolo 9. — Contributi a favore dell'INAPLI ENALC INIASA, di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	»	8.800.000	
Totale aumento delle spese ordinarie	L.	4.083.800.000	

Titolo II. — *Spese straordinarie*:

Capitolo 13. — Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	»	11.407.190		
Totale aumento delle spese			L.	4.095.207.190
Capitolo 17. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17			»	1.573.780.427
Totale a pareggio			L.	5.668.987.617

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1970-71, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	L.	10.143.242
Capitolo 7. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	L.	10.143.242

Art. 3.

Al « Preventivo delle entrate e delle spese della " Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili " per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1971 » (legge 6 agosto 1966, n. 625, successive integrazioni e legge 30 marzo 1971, n. 118), sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	L.	633.604

PARTE I. — ENTRATE

Capitolo 1. — Contributo annuo dello Stato destinato all'orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e art. 31 della legge n. 118)	L.	575.000.000
Capitolo 2. — Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	»	8.000.000
Capitolo 3. — Recuperi sui finanziamenti ai corsi di addestramento professionale per mutilati ed invalidi civili	»	70.000.000
Capitolo 4. — Entrate eventuali diverse		—
Totale aumento delle entrate	L.	653.000.000
Totale generale aumento delle entrate	L.	653.633.604

PARTE II. — SPESE

Capitolo 1. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione per mutilati ed invalidi civili (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424). Indennità di frequenza agli allievi dei corsi (art. 24 della legge 118)	L	550.000.000
Capitolo 2 (ex capitoli 2 e 3). — Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 118)	»	80.000.000
Capitolo 3 (ex capitolo 4). — Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 31 della legge 118)	»	23.000.000
Capitolo 4 (ex capitolo 5). — Spese comunque connesse all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili		p. m.
Capitolo 5 (ex capitolo 6). — Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili »		p. m.
Totale aumento delle spese	L.	653.000.000
Capitolo 6 (ex capitolo 7) — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	L.	633.604
Totale a pareggio	L.	653.644.604

Roma, addì 7 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6199)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di pali in cemento centrifugato per edilizia e linee elettriche operanti in provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di pali in cemento centrifugato per edilizia e linee elettriche operanti in provincia di Pavia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di pali in cemento centrifugato per edilizia e linee elettriche operanti in provincia di Pavia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6406)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Perugia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Perugia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6407)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1971.

Autorizzazione alla S.p.a. «Magazzini generali doganali Vercelli», con sede in Milano, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Vercelli, regione Geradadda.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 5 novembre 1957 e 11 febbraio 1963 con i quali la S.p.a. Magazzini generali doganali di Vercelli, con sede in Milano, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Vercelli, regione Geradadda (oltre bivio Sesia) un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1964, con il quale detta società fu autorizzata ad ampliare il magazzino generale con un'area scoperta e recintata di mq. 51.410 ed a ricevervi in deposito autovetture estere;

Vista l'istanza in data 31 dicembre 1968, con la quale la stessa società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il suddetto magazzino generale con un nuovo capannone, costruito su parte dell'area di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 1964, sopracitato, da destinare al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, e con un'area scoperta, recintata, della superficie di

mq. 10.645, separata dal magazzino generale dalla vecchia strada provinciale Vercelli-Mortara, da destinare al deposito di autovetture nazionali, nazionalizzate ed estere, escluse le relative parti di ricambio;

Vista la deliberazione n. 14 del 10 gennaio 1969 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la successiva istanza del 16 febbraio 1970, con la quale la suddetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con una nuova area, scoperta e recintata, della superficie di mq. 147.000 circa da destinare al deposito di autoveicoli in genere, macchine agricole, edili e stradali allo stato estero e a destinare al deposito di autoveicoli e macchine varie nazionali e nazionalizzate l'area scoperta e recintata che risulta delimitata nella planimetria allegata alla stessa istanza con una linea di demarcazione in punti e tratti e che comprende anche una parte dell'area di mq. 51.410 di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 1964, sottratta alla precedente destinazione;

Vista la deliberazione n. 105 del 6 marzo 1970, con la quale la predetta camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tale seconda richiesta;

Visti i documenti presentati a corredo delle due sopraindicate istanze;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Magazzini generali doganali Vercelli », con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Vercelli, regione Geradadda (oltre bivio Sesia) con il nuovo capannone della superficie di mq. 4548,60, costruito su parte della superficie di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 1964 sopracitato e con l'area scoperta e recintata della superficie di metri quadrati 10.645, separata dal magazzino generale dalla vecchia strada provinciale Vercelli-Mortara, meglio descritti nella relazione di perizia e nella planimetria presentate a corredo dell'istanza del 31 dicembre 1968, citata nelle premesse.

Nel capannone possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Nell'area scoperta e recintata di mq. 10.645 possono essere depositate alternativamente autovetture nazionali, nazionalizzate o estere, escluse le relative parti di ricambio.

Detto deposito in alternativa delle autovetture nazionali, nazionalizzate o estere è subordinato alle formalità e alle condizioni che la competente dogana riterrà necessario adottare.

Art. 2.

La società è altresì autorizzata:

a) ad ampliare il magazzino generale con l'area scoperta e recintata della superficie di mq. 147.000 circa, meglio descritta nella planimetria e nella relazione di perizia presentate a corredo dell'istanza del 16 febbraio 1970, citata nelle premesse.

In tale area possono essere depositati autoveicoli in genere, macchine agricole, edili e stradali allo stato estero, escluse le relative parti di ricambio;

b) a destinare al deposito di detti autoveicoli e macchine varie nazionali e nazionalizzate, escluse le relative parti di ricambio, l'area scoperta e recintata che risulta delimitata nella planimetria allegata alla istanza del 16 febbraio 1970 con una linea di demarcazione in punti e tratti e che comprende anche una parte dell'area di mq. 51.410 di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 1964, che viene sottratta alla precedente destinazione.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.p.a. « Magazzini generali doganali Vercelli » deve prestare per l'esercizio del suddetto magazzino generale è elevato da L. 2.000.000 (duemilioni) a L. 15.000.000 (quindicimilioni), salvo successive determinazioni.

Per le operazioni di deposito effettuate nel nuovo capannone e nelle aree di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(6513)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Brescia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Brescia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6408)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone mercato dell'abbigliamento "modaselezione„ », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato dell'abbigliamento "modaselezione„ », che avrà luogo a Torino dal 29 ottobre al 1° novembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 giugno 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(6176)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIV Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIV Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Bolzano dall'11 al 20 settembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 giugno 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(6170)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II OPTICA - Salone dell'ottica, oftalmogia, ingegneria (strumenti), fotografia e cinematografia » in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II OPTICA - Salone dell'ottica, oftalmogia, ingegneria (strumenti), fotografia e cinematografia », che avrà luogo a Napoli dal 2 al 10 ottobre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 giugno 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(6172)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

Limitazioni alla circolazione degli autoveicoli nell'isola di Capri.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, e sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di evitare che nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Visti i pareri espressi per il corrente anno 1971, dai sindaci dei comuni di Capri e di Anacapri e dal presidente dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri, in ordine al divieto di afflusso, nell'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone che non risultano iscritte nei registri di popolazione stabile, o nei ruoli comunali dell'imposta sul valore locativo in uno dei due comuni dell'isola, ed a villeggianti che intendano trascorrere nell'isola stessa un periodo di soggiorno inferiore ai trenta giorni;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del turismo e dello spettacolo Direzione generale del turismo, per l'applicazione, nell'isola di Capri, della citata legge 20 giugno 1966, n. 599;

Ritenuta l'opportunità di adottare, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, il provvedimento richiesto, per il periodo dal 15 maggio al 30 settembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

Dal 15 maggio al 30 settembre 1971, è vietato l'afflusso nell'isola di Capri, degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile della isola stessa, e a persone che non risultano iscritte nei ruoli comunali dell'imposta sul valore locativo in uno dei due comuni dell'isola, o a villeggianti che intendano trascorrere nell'isola stessa un periodo di soggiorno inferiore ai trenta giorni.

Art. 2.

Durante il periodo di tempo indicato nell'art. 1 possono affluire nell'isola di Capri oltre gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, anche quelli appartenenti a persone che risultano iscritte nei ruoli comunali dell'imposta sul valore locativo in uno dei due comuni dell'isola, o a villeggianti che intendano trascorrere nell'isola medesima un periodo di soggiorno non inferiore ai trenta giorni.

Art. 3.

I contravventori al divieto di cui all'art. 1 sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila, prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6280)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1971.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende che esercitano il trasporto di persone con autopubbliche da piazza nella provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per i dipendenti da aziende che esercitano il trasporto di persone con autopubbliche da piazza nella provincia di Torino sono determinate nella misura di L. 2.170 giornaliere per venticinque giornate lavorative, compresa la gratifica natalizia, a decorrere dal 1° novembre 1969 fino a tutto il mese corrente alla data di pubblicazione del presente decreto.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le retribuzioni medie di cui al precedente comma sono elevate a L. 2.300 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data indicata al precedente art. 1.

Roma, addì 21 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6152)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della costruzione di macchine circolari per calze da donna operanti in provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della costruzione di macchine circolari per calze da donna operanti in provincia di Brescia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della costruzione di macchine circolari per calze da donna operanti in provincia di Brescia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6412)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Ascoli Piceno si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6409)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nel settore dell'escavazione e lavorazione del travertino della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali operanti nel settore dell'escavazione e lavorazione del travertino del-

la provincia di Ascoli Piceno si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nel settore dell'escavazione e lavorazione del travertino della provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6410)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la costruzione di macchine agricole in provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali esercenti la costruzione di macchine agricole in provincia di Modena si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la costruzione di macchine agricole in provincia di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6405)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.

Nomina del commissario governativo presso la borsa valori di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 4 giugno 1947, n. 406, con i quali furono conferite alla esclusiva competenza del Ministero del tesoro le attribuzioni relative alle borse valori, già in precedenza del Ministero delle finanze per effetto dell'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Ritenuto che i tre componenti della commissione per il listino presso la borsa valori di Venezia hanno presentato le dimissioni e che presso la borsa valori medesima non vi sono in carica altri agenti di cambio con i quali possa essere ricostituita una nuova commissione per il listino;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente il riordinamento delle borse valori;

Ritenuta l'urgente necessità di assicurare presso la borsa valori di Venezia la possibilità di procedere a tutte le operazioni di liquidazione del mese di giugno 1971;

Decreta:

In sostituzione della commissione per il listino presso la borsa valori di Venezia è nominato commissario governativo, con effetto dalla data del presente decreto, il dott. Ettore Fumagalli, agente di cambio presso la borsa valori di Milano e membro del comitato direttivo degli agenti di cambio della stessa borsa valori.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6642)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. ing. Giuseppe Guicciardi, nato a Genova il 28 luglio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Genova in data 14 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(6379)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Elena Conte in Pantalissi, nata a Roma il 15 giugno 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 28 novembre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6212)

La dott.ssa Silvana Tolio, nata a Milano il 21 luglio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Milano il 15 novembre 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6213)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1971 al 30 aprile 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 689/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) e ad alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg. di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	D. altri zuccheri e sciroppi:	
	I. sciroppo di saccarosio	0,1078
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)	0,1078
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio	0,1078
	IV. non nominati:	
	ex a. zuccheri, escluso il sorbosio	0,1078
	b. sciroppi	0,1078
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,1078
	F. zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex I. zuccheri della voce 17.01	0,1078
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:	
	C. altri:	
	I. zuccheri	0,1078
	II. sciroppi	0,1078
		Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.03	Melassi, anche decolorati	zero

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il « tenore di saccarosio » di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Tuttavia:

a) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85 %;

b) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ed inferiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco;

c) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) e quello risultante dall'analisi.

Il « tenore di saccarosio » (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la « percentuale o grado di purezza » degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente allo art. 13 del Regolamento C.E.E. n. 394/70.

(5021)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Genova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Genova, compreso quello attualmente occupato dal dott. Giauni Giovan Battista nato a Genova il 21 ottobre 1899, il quale pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Genova.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Genova.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Genova entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 353

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Genova

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Genova, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 12 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

(7) Firma . . . . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5798)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cosenza

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Cosenza attualmente occupato dal dott. Policicchio Antonio nato ad Amantea il 2 gennaio 1905, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57 fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cosenza.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi,

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale e stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 351

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . provincia di . . in via cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cosenza, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 12 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5797)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cassino

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Cassino attualmente occupato dal dott. Morra Augusto nato a Cassino il 14 novembre 1901, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cassino.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale e stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 350

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a . provincia di . . in via . cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cassino, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 12 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno .
e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5799)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a tre posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerata l'opportunità di mettere a concorso, oltre ai posti disponibili alla data del presente bando, anche i posti che si faranno vacanti entro l'anno in dipendenza di collocamento a riposo d'ufficio di funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della direzione generale predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali; non sono ammessi titoli equipollenti.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni, previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani, combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 855);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilati e cioè:

a) per mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180 articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952; n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

i) per i mutilati e gli invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

l) per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 e 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10), e 11) della tabella stessa;

m) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

n) per le vedove e gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7) che precedono si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano fra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aereonautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aereonautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in

concessione Servizio personale, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicato servizio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal precedente art. 2;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause, che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) le lingue estere scelte per la prova facoltativa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante medesimo.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo d'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami consteranno, per tutti gli aspiranti, di tre prove scritte e di una prova orale obbligatorie.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

I candidati che ne avranno fatta esplicita richiesta nella domanda di ammissione sosterranno anche la prova scritta facoltativa in una o più delle lingue indicate nel programma.

Art. 6.
Diario prove di esame e comunicazione

Le prove scritte obbligatorie avranno luogo nei locali del palazzo degli esami sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13, 14 e 15 settembre 1971. Il successivo giorno 16 settembre 1971, negli stessi locali, avranno luogo eventualmente, le prove facoltative di lingua estera.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati alle ore 8,30.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi, non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato.

(La fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio);

b) tessera di riconoscimento modello B.T. se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.
Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la commissione assegnerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove obbligatorie con i punteggi assegnati per le prove facoltative di conoscenza di lingue estere.

Art. 8.
Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.
Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all impiego.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti volut dalle leggi vigenti.

Art. 10.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea in originale oppure in copia su carta da bollo autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati *presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza* nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio per il disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito od Aeronautica): copia od estratto di foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta da bollo rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, ed in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti con il presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.
Titoli che danno diritto a particolari benefici; precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attra-

versarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate operanti, i prigionieri in Germania od in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati ed invalidi della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione od in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati od invalidi in occasione di azioni singoli o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale del 23 marzo 1948;

e) i mutilati o invalidi civili presenteranno un certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante la iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

f) gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici anti-fascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati od invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alla precedente lettera *f)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potrano anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q)* di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

u) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari ed il periodo di servizio prestato presso l'istituto di istruzione universitaria

o l'università per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà il motivo della cessazione;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 12.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.
Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso che sarà nominata con successivo decreto sarà così composta:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari di ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla commissione verrà aggregato in qualità di membro aggiunto un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione a concorso abbiano richiesto di sostenere la relativa prova di esame.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 15.
Programma di esame

Prove scritte obbligatorie:

I) diritto civile e commerciale;
II) diritto amministrativo;
III) economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) economia dei trasporti;
3) diritto costituzionale;
4) diritto internazionale pubblico;
5) elementi di diritto e procedura penale;
6) contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
7) statistica;
8) leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici;
9) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;
10) regolamento per la navigazione interna;
11) organizzazione e funzionamento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prova facoltativa (solamente scritta) di lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 giugno 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1971
Registro n. 4 bilancio Trasporti, foglio n. 116

ALLEGATO

(Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo)

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio personale - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il giorno . . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a tre posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto allo aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in data . . . . . presso l'Università di . . . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il *possesso dei diritti politici*) e di *non aver riportato condanne* penali (indicare in caso contrario le condanne riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova facoltativa di lingua straniera, sceglie la lingua (o le lingue), francese, inglese, tedesca.

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . .

Data . . . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(6290)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli per l'ammissione di cento allievi al XVII corso di studi per aspiranti segretari comunali

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1971-72 è istituito in Roma uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso i comuni che saranno designati dal Ministero dell'interno.

Esso avrà inizio nel mese di ottobre 1971 e termine nel mese di luglio 1972.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1972; che alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° anno e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1971-72; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali; in scienze politiche e sociali; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti per l'ammissione al corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 500 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro il termine massimo del 31 agosto 1971.

Alla domanda devono essere uniti:

1) il certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1971-72, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 100 (cento) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'amministrazione circa la attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Non saranno ammessi gli aspiranti che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto e non abbiano superato gli esami finali.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso. Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge — esclusi quelli militari — comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 80.000 (ottantamila) mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore del corso medesimo, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni ed effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Roma l'importo della borsa di studio è ridotto a L. 40.000 (quarantamila) mensili.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Roma, addì 5 luglio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(6454)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971, registro n. 11 Difesa, foglio n. 163;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici:

magg. gen. Corpo genio aeronautico, ruolo fisici in SPAD Fea Giorgio, presidente;

magg. gen. Corpo genio aeronautico, ruolo fisici in SPAD Fedele Diego, membro per gli esami di fisica;

colonn. Corpo genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e. Marangoni Carlo, membro per gli esami di chimica fisica e chimica analitica;

colonn. Corpo genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e. Cianetti Elvio, membro per gli esami di analisi qualitativa;

ten. col. Corpo genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.e. Rispoli Fortunato, membro per gli esami di matematica;

ten. col. Corpo genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.e. Pellegrini Francesco, membro per gli esami di meccanica;

magg. Corpo genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici in s.p.e. De Barbieri Luciano, segretario e membro supplente.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

magg. gen Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in SPAD Ferrari Germano, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua francese;

colonn. Corpo genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e. Marangoni Carlo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

ten. col. Corpo genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.e. Palmieri Sabino, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese;

magg. Corpo commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in AUS Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua spagnola.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1971
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 288

(6086)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2773/5.1 in data 31 luglio 1969, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto n. 3460/5.1 del 17 novembre 1970, con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il provvedimento n. 1226/5.1 in data 3 maggio 1971, per la parte in cui si è provveduto ad apportare una precisazione (errata-corrige), al bando succitato;

Considerato che la commissione giudicatrice ha trasmesso i verbali delle operazioni concorsuali, per il seguito di competenza;

Rilevato come, in approntamento degli atti previsti dagli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, pur ritenute regolari le operazioni medesime, siasi, tempestivamente da parte di questo ufficio, riscontrato un mero errore materiale di calcolo relativo al computo del servizio, e punteggio conseguenzialmente attribuito, per i titoli, ad uno dei candidati idonei, per cui si è ritenuto necessario disporre il rinvio degli atti concorsuali alla commissione giudicatrice, per la parte afferente all'emerso errore materiale;

Viste le rettifiche apportate, conseguenzialmente, dalla commissione giudicatrice medesima;

Vista la definitiva graduatoria di merito formulata e riconosciuta la globale regolarità del procedimento concorsuale stesso;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premesse:

1. Di Luzio Ortenzio	punti	67,5800
2. Conte Nunzio	»	66,8924
3. Palmerini Eugenio	»	65,6916
4. Rizza Giovanni	»	63,8450
5. Bersanetti Giuseppe	»	63,2538
6. Marchionni Antonino	»	63,1950
7. Palumbo Ugo	»	62,9733
8. Lattanzio Francescantonio	»	62,3733
9. Petrucci Umberto	»	62,1749
10. Marinetti Paolo	»	62,0633
11. De Luca Germano	»	61,7800
12. Cerutti Mario	»	60,1650
13. Fischioni Paolo	»	60,0247
14. Cipollone Mario	»	59,9050
15. Mariani Vincenzo	»	59,7725
16. Raffaele Cesare Berardo	»	58,6950
17. Ciccone Nino	»	58,5425
18. Raffaele Francesco	»	58,3000
19. Di Giacomo Ascanio	»	58,0675
20. Galeota Gaetano	»	57,7425
21. Litardi Amos	»	57,3966
22. Iannessi Augusto	»	57,2575
23. Pelini Francesco	»	57,2499
24. D'Alesio Pietro	»	57,0731
25. Di Ponzio Angelantonio	»	55,9915
26. Notarangelo Luigi	»	55,9100
27. Marini Antonio	»	55,6915
28. Rossi Severino	»	55,2355
29. Pandolfi Ennio	»	55,0950
30. Caruso Antonio Carmelo	»	54,9583
31. Filabozzi Pio	»	54,3125
32. Natale Domenico	»	53,8823
33. Sarrantonio Cesidio	»	52,7225
34. Di Rocco Luigi	»	52,7207
35. Genova Domenico	»	52,0740
36. Bianchi Francesco	»	51,7350
37. Micera Antonio	»	47,1747

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia.

Lo stesso verrà altresì pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di L'Aquila nonchè a quello dei comuni interessati.

L'Aquila, addì 19 giugno 1971

Il medico provinciale: LANCETTA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 19 giugno 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami, bandito con decreto n. 2773/5.1 del 31 luglio 1969, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1968;

Considerata la necessità di provvedere alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati risultati idonei;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui in epigrafe, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno segnate:

1) Di Luzio Ortenzio: L'Aquila (frazione Collebrincioni);
2) Conte Nunzio: Sulmona (1ª condotta);
3) Palmerini Eugenio: Sulmona (2ª condotta);
4) Rizza Giovanni: Montereale (1ª condotta);
5) Marchionni Antonino: Avezzano (centro n. 2);

6) Lattanzio Francescantonio: Poggio Picenze, Barisciano frazioni;
7) Petrucci Umberto: Tagliacozzo (1ª condotta);
8) Marinetti Paolo: Scurcola Marsicana e frazione Cappelle;
9) De Luca Germano: Celano (1ª condotta);
10) Cerutti Mario: S. Vincenzo Valle Roveto;
11) Fischioni Paolo: Campotosto;
12) Cipollone Mario: Corfinio;
13) Mariani Vincenzo: Pacentro;
14) Raffaele Cesare Berardo: Prezza;
15) Ciccone Nino: Ortucchio;
16) Raffaele Francesco: Montereale (3ª condotta - frazione Ville di Fano);
17) Di Giacomo Ascanio: Rivisondoli;
18) Galeota Gaetano: Prata d'Ansidonia;
19) Pelini Francesco: Campo di Giove;
20) D'Alesio Pietro: Villalago;
21) Di Ponzio Angelantonio: Ocre;
22) Rossi Severino: Villavallelonga;
23) Pandolfi Ennio: S. Benedetto in Perillis-Collepietro (consorzio);
24) Di Rocco Luigi: Secinaro;
25) Genova Domenico: Cocullo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia.

Lo stesso verrà altresì pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di L'Aquila nonchè a quello dei comuni interessati.

L'Aquila, addì 19 giugno 1971

Il medico provinciale: LANCETTA

(6139)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 463 in data 6 febbraio 1969, con il quale venne indetto il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1968;
Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1968:

1. Tinetti Antonio	punti	71,533
2. Lago Giacomo	»	71,236
3. Sado Matteo	»	69,693
4. Giordano Michele	»	64,863
5. Traversa Sergio	»	63,440
6. Craveri Carlo	punti	63,343
7. Maletto Romano	»	63,147
8. Colombo Sergio	»	62,916
9. Candelo Ettore	»	62,519
10. Pionzio Mario	»	59,614
11. Grosso Giovanni	»	59,022
12. Alasonatti Mario	»	57,033
13. Fabris Guglielmo	»	56,000
14. Isabella Mariano	»	54,020
15. Roggia Giovanni	»	54,000
16. Gambetti Corrado	»	52,000
17. Graziano Ernesto	»	50,000
18. Masino Renato	»	48,000
19. Calliera Giovanni	»	47,269
20. Barale Gilberto	»	46,702
21. Bo Bernardo	»	46,000
21. Policarpo Francesco	»	46,000
23. Garino Alberto	»	45,000
23. Grignani Andrea	»	45,000
25. Primicerio Umberto	»	44,500
26. Armando Erminio	»	44,290
27. Piovano Antonino	»	42,202
28. Almonte Michele	»	42,000
28. Cassone Fausto	»	42,000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 30 giugno 1971

Il veterinario provinciale: GARLANDA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1503 in data 30 giugno 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1968;
Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:
Tinetti Antonio: Castellamonte-Bairo-Baldissero Canavese-Castelnuovo Nigra-Cintano-Torre Canavese;
Lago Giacomo: Gassino Torinese-Castiglione-San Mauro Torinese-San Raffaele Cimena;
Sado Matteo: Strambino-Mercenasco-Perosa Canavese-Romano Canavese-San Martino Canavese-Scarmagno-Vialfrè.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 1° luglio 1971

Il veterinario provinciale: GARLANDA

(6455)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.